

20963-18



ESENTTE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SECONDA SEZIONE CIVILE

SANZIONI
AMMINISTRATIVE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

STEFANO PETITTI

- Presidente -

R.G.N. 7543/2014

LORENZO ORILIA

- Consigliere -

Cron. 20963

UBALDO BELLINI

- Consigliere -

Rep.

ANTONELLO COSENTINO

- Consigliere -

Ud. 02/02/2018

ANTONINO SCALISI

- Rel. Consigliere -

cc

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 7543-2014 proposto da:

COMUNE CAPACCIO, rappresentato e difeso dall'avvocato

;

- *ricorrente* -

contro

LORENZO;

- *intimato* -

avverso la sentenza n. 1734/2013 del TRIBUNALE SEDE

DISTACCATA DI di EBOLI, depositata il 27/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di

consiglio del 02/02/2018 dal Consigliere Dott. ANTONINO

SCALISI.

2018

458

→ a

Fatti di causa

Lorenzo, con atto di citazione del 27.05.2011, proponeva appello avverso la sentenza n 91/2011, non notificata, con la quale il Giudice di Pace di Capaccio rigettava il ricorso avverso un verbale di accertamento di violazione alle norme del Codice della Strada (attraversamento di incrocio con semaforo rosso) elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Capaccio (Salerno). Compensava le spese.

L'appellante lamentava l'invalidità e l'insufficiente motivazione della pronuncia gravata, la mancata contestazione immediata dell'infrazione, l'inesatto funzionamento dell'apparecchiatura, la violazione della disciplina applicabile alla specie, soprattutto, in riferimento all'omologazione e all'installazione dell'apparecchio fotografico e l'assenza di controllo diretto dell'operatore di Polizia. Chiedeva, in accoglimento dell'impugnazione, dichiararsi la nullità e l'illegittimità del verbale 426E/2010A, prot 632/2010.

Si costituiva il Comune di Capaccio, il quale deduceva la nullità dell'atto di appello, in quanto non sottoscritto da un avvocato legalmente esercente, in violazione dell'art 82, comma 3, cod. proc. civ. Nel merito, chiedeva rigettarsi l'appello, con condanna della controparte al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. A tal riguardo, il Comune si doleva della compensazione



delle spese di lite operata dal Giudice di Pace senza alcuna motivazione.

Il Tribunale di Salerno con sentenza n. 1712 del 2011 dichiarava l'appello principale, inammissibile e inefficace l'appello incidentale proposto dal Comune di Capaccio, compensava tra le parti le spese del giudizio di appello. Secondo il Tribunale, l'appello era inammissibile perché non sottoscritto da un avvocato legalmente esercente, in violazione dell'art 82, comma 3, cod. proc. civ. L'appello incidentale doveva essere dichiarato inefficace perché tardivo

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dal Comune di Capaccio con ricorso affidato a due motivi. Lorenza in questa fase non ha svolto attività giudiziale.

Ragioni della decisione

1.= Con il primo motivo di ricorso il Comune di Capaccio lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.333, 334 e 343 cod. proc. civ. (art. 360, primo comma, n. 3). Difetto di motivazione, art. 111, comma6, Cost. (art. 360, primo comma n. 5 cod. proc. civ.), Secondo il ricorrente posto che la parte cui sia notificato l'appello principale può proporre la propria impugnazione incidentale nella comparsa di costituzione e risposta, depositata venti giorni prima della prima udienza, ai sensi dell'art. 343 cod. proc. civ., termine che nel caso di specie era stato rispettato (la



costituzione risalirebbe <ricorso pag. 6>, al 5 ottobre 2011 e l'udienza di comparizione era stata fissata per il 25 ottobre 2010) l'appello incidentale non poteva essere ritenuto tardivo. Secondo il ricorrente, insomma, al fine di qualificare come "tempestivo" l'appello incidentale non rileva il rispetto o meno del termine di cui all'art. 325 cod. proc. civ. (30 giorni dalla notifica della sentenza di primo grado), o di cui all'art. 327 cod. proc. civ. (il termine di un anno se la sentenza non è stata notificata) ma unicamente il rispetto del termine di cui all'art. 343 cod. proc. civ.

1.1.= Il motivo è infondato.

Il sistema delle impugnazioni previsto dal codice di procedura civile pone a carico dell'impugnante incidentale l'onere di rispettare due termini: (a) un termine "esterno", cosiddetto perché preesistente alla proposizione di qualsiasi impugnazione, previsto dagli artt. 325 e 327 cod. proc. civ.: si tratta di un termine di decadenza, cui la legge consente di derogare quando l'interesse all'impugnazione incidentale sorge dalla proposizione dell'impugnazione principale (art. 334 cod. proc. civ.). La ratio di questo termine è garantire la certezza dei rapporti giuridici, in ossequio al tradizionale principio *ne lites paene immortales fiant*; e (b) un termine "interno", previsto dall'art. 343 cod. proc. civ.; non derogabile in alcun modo (salva ovviamente la rimessione in



termini di cui all'art. 153 cod. proc. civ.), e la cui ratio non è la certezza dei rapporti giuridici, ma la salvaguardia della parità processuale delle parti e del diritto di difesa dell'appellante principale, rispetto alle doglianze formulate con l'appello incidentale.

Questi due termini sono tra loro complementari e non alternativi, ovvero legati da un nesso di implicazione unilaterale. Infatti, ove non sia rispettato il termine per il deposito in cancelleria della comparsa contenente l'appello incidentale, di cui all'art. 343 cod. proc. civ., l'appello è inammissibile ed a nulla rileverà che, per l'appellante, non sia ancora spirato il termine di cui agli artt. 325 o 327 cod. proc. civ.. Peraltro, è proprio questa (oltre a quella corrispondente dell'art. 371 cod. proc. civ.) l'ipotesi cui si riferisce la decadenza di cui all'art. 333 cod. proc. civ., che non comporta, tuttavia, la invalidità di un appello, comunque, tempestivamente proposto. Non è vera, però, la reciproca: una volta che siano spirati i termini di cui agli artt. 325 o 327 cod. proc. civ., l'appellato potrà ancora proporre il suo gravame incidentale, ma soltanto nelle forme dell'impugnazione tardiva di cui all'art. 334 cod. proc. civ..

1.2.= Con l'ulteriore specificazione che l'eterogeneità dei fini perseguiti nelle due diverse ipotesi appena indicate, impedisce di ritenere i termini di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ.,



"assorbiti" dalla previsione di cui all'art. 343 cod. proc. civ., perché l'esigenza di una sollecita definizione dei giudizi non viene meno sol perché sia stato proposto un appello principale. Anche in questo caso, infatti, è necessario che le altre parti non appellanti prendano con solerzia le proprie decisioni: ed il decorso dei termini di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ., è funzionale giustappunto ad esercitare una coazione indiretta sulle parti non appellanti, affinché sappiano che se vogliono evitare il rischio che la loro impugnazione incidentale sia dichiarata inefficace a causa dell'inammissibilità della principale, dovranno proporla tempestivamente. A seguire la tesi del ricorrente, invece, anche un'impugnazione incidentale proposta dopo lo spirare dei termini di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ. sarebbe da ritenersi "tempestiva", con la conseguenza che essa andrebbe esaminata anche nel caso di inammissibilità dell'impugnazione principale: interpretazione, incoerente con la ratio degli artt. 325 e 327 cod. proc. civ..

Comunque, che l'appello incidentale debba qualificarsi tardivo se proposto dopo lo spirare dei termini di cui agli artt. 325 o 327 cod. proc. civ., a nulla rilevando che l'appellante incidentale si sia costituito nei termini di cui all'art. 343 cod. proc. civ., è principio desumibile indirettamente - tra le decisioni più recenti - Sent. n. 21745 del 11/10/2006, secondo cui le impugnazioni incidentali



"possono essere proposte, in sede di appello, con la comparsa di risposta tempestivamente depositata purché risulti rispettato il termine ordinario di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado". Il principio era stato già condiviso negli stessi esatti termini, in precedenza, da Sent. n. 6242 del 04/06/1993, Sent. n. 2433 del 14/03/1988, ed, in modo implicito, ma inequivoco Sent. n. 1602 del 08/03/1984, e Sent. n. 1302 del 12/05/1973. Indiretta conferma del principio si rinviene altresì nel decisum della Sentenza n. 3056 del 08/02/2011, secondo cui l'inammissibilità del ricorso principale per cassazione non priva di efficacia il ricorso incidentale, se questo è stato proposto (oltre che tempestivamente ai sensi dell'art. 371 cod. proc. civ.) anche nei termini per impugnare previsti dagli artt. 325, 326 e 327 cod. proc. civ.: dal che si desume come un'impugnazione incidentale proposta quando siano scaduti i termini di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ., non potrebbe mai essere ritenuta "tempestiva". Infine, il principio qui affermato risulta condiviso dalle Sezioni Unite di questa Corte, allorché - nella motivazione della sentenza pronunciata da Sez. U, Sentenza n. 11678 del 05/12/1990,- affermarono che "tanto se siano tardivi nel senso di cui all'art. 334, ovvero tempestivi nel senso che sono stati proposti con il rispetto dei termini abbreviato o annuale, appello e ricorso per



cassazione incidentali devono osservare il termine di cui agli artt. 343 e 371, con la conseguenza che è ammissibile solo l'impugnazione tardiva che abbia ottemperato a tali ultime disposizioni, ma non lo è l'impugnazione tempestiva a norma degli artt. 325 e 327, che peraltro non abbia rispettato il termine di cui agli artt. 343 e 371": motivazione che lascia intendere che l'appellante incidentale, se vuole che la propria impugnazione sia qualificata come "tempestiva", deve rispettare non solo il termine di cui all'art. 343 cod. proc. civ., ma anche quelli di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ.,

1.3.= Questo orientamento è affermato anche dalla dottrina processualistica senza sostanziali dissensi. In modo esplicito la dottrina processualistica sostiene che il gravame incidentale proposto entro il termine di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ., è tempestivo perché è un gravame principale presentato in via incidentale a norma dell'art. 333; quello proposto oltre questo termine è, indipendentemente dalla domanda di chi l'ha proposto, tardivo, e come tale, dipende dall'ammissibilità di quello principale.

1.4. = Ciò detto va per maggior chiarezza precisato che l'efficacia del ricorso incidentale tardivo perché non proposto oltre i termini di cui agli artt. 325 e/o 327 cod. civ. resta condizionata all'ammissibilità di quello principale con la



conseguenza che ove l'appello principale è improcedibile e/o inammissibile il ricorso incidentale tardivo diventa inefficace.

1.5. = Applicando questi principi al caso in esame è agevole rilevare, sulla base di quanto afferma lo stesso ricorrente, che il ricorso incidentale è stato presentato oltre i termini di cui agli artt. 325 e 327 e pertanto era un ricorso incidentale tardivo. Con la conseguenza per quanto è stato detto che dichiarato inammissibile il ricorso principale diventava inefficace. Pertanto, correttamente il Tribunale di Salerno, dichiarato l'appello principale inammissibile, ha dichiarato inefficace l'appello incidentale perché tardivo.

2.= Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. (art. 360, primo comma, n. 3) Difetto di motivazione (art. 111 comma 6 cost.) (art. 360, primo comma n. 5 cod. proc. civ.). Secondo il ricorrente avrebbe errato il Tribunale nel disporre la compensazione delle spese considerato che aveva dichiarato inammissibile l'appello.

2.1.= Il motivo è infondato

Va qui osservato che la situazione di reciproca soccombenza che può giustificare la compensazione delle spese va intesa in senso ampio ed in essa deve essere ricompresa anche la soccombenza dell'appellante incidentale che ha visto dichiarato inefficace il

proprio appello sia pure in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità dell'appello principale. Si tratta, comunque, di una valutazione del Giudice del merito che non è suscettibile di essere sindacata nel giudizio di cassazione.

Pertanto correttamente il Tribunale di Salerno valutati gli esiti del giudizio ha ritenuto che, nel caso in esame, ricorresse un'ipotesi di soccombenza reciproca e alla luce di tale evenienza ha ritenuto di disporre la compensazione delle spese.

In definitiva il ricorso va rigettato. Non occorre provvedere alla liquidazione delle spese posto che Lorenzo intimato, in questa fase non ha svolto attività giudiziale. Il Collegio dà atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, dà atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.



Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione
Civile di questa Corte di Cassazione il 2 febbraio 2018.

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
12.2 AGO. 2018

